

Askl

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

21 DIC. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' 21 DIC. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMSONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROSILOTTA	Donata	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

AGGIUNTI: IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N° 2032

OGGETTO: _____ : Programma umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini extracomunitari.



OGGETTO: Programma umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini extracomunitari.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO l' art 32 comma 15 della L. n° 449 del 27 dicembre 1997 concernente " Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

CONSIDERATA la necessità, ai sensi della sopraccitata legge, di definire, nell'ambito della quota destinata alla Regione Lazio dal Fondo Sanitario Nazionale e d'intesa con il Ministero della sanità, un programma assistenziale per prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono competenze medico- specialistiche per il trattamento di gravi patologie;

CONSIDERATO che la Regione Lazio già dall'entrata in vigore della citata legge, in attesa di definire un programma, ha concesso numerose autorizzazioni alle cure per cittadini stranieri, soprattutto minori, non curabili nei Paesi di origine;

RITENUTO di individuare nei cittadini provenienti prevalentemente dai Paesi africani, dell'Europa dell'Est e del Medio Oriente i destinatari del presente programma umanitario;

RITENUTO che le prestazioni, in regime di ricovero e/o di day hospital, erogabili nell'ambito del presente programma umanitario, debbano essere riferite a patologie oncologiche, ematologiche, traumatologiche e cardiache;

RITENUTO , altresì, che le prestazioni a carico del SSR siano erogate prevalentemente a soggetti in età pediatrica;

RILEVATO , in fase preliminare, di individuare, quali soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie riferite alle patologie sopra elencate, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Policlinico A. Gemelli, il Policlinico Umberto I, l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini e gli IFO;

RILEVATA la necessità di istituire un organismo tecnico medico-amministrativo per la valutazione dei casi da ammettere al programma;



2032

21 DIC. 2001

RITENUTO , quindi, necessario, istituire una Commissione mista medico- amministrativa composta da:

- 5 rappresentanti, uno per ognuna delle strutture ospedaliere sopra individuate, scelti tra personale medico che opera nell'ambito delle patologie oncologiche, ematologiche, traumatologiche e cardiache;
- 1 dirigente dell'Ufficio Speciale Tutela Soggetti Deboli 10K1.3.

Le attività della Commissione saranno coordinate dal Direttore del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale o un suo delegato.

Le funzioni di segreteria verranno svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'Ufficio Speciale Tutela soggetti Deboli 10K1.3;

La predetta Commissione avrà mandato triennale e svolgerà le seguenti funzioni:

- stabilirà le procedure e le modalità di accesso dei cittadini stranieri al presente programma, nonché la documentazione clinica necessaria alla valutazione dei casi;
- si riunirà per l'esame dei casi segnalati e la conseguente formulazione di parere positivo o negativo all'ammissione alle cure dei cittadini extracomunitari;
- raccoglierà i dati relativi alle spese sanitarie riferite ai ricoveri del presente programma per il contenimento delle stesse nell'ambito della quota annua stabilita e per la relazione di fine anno al Dipartimento.
- potrà raccogliere informazioni e proposte da parte di enti ed organismi a vario titolo competenti o interessati

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti la Commissione con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale;

CONSIDERATO che la Regione Lazio coprirà esclusivamente le spese strettamente sanitarie e che si rende necessario, quindi, attivare forme di collaborazione con Associazioni di Volontariato al fine di provvedere alla copertura delle spese relative al viaggio ed al soggiorno dei cittadini stranieri destinatari del presente programma;

PRESO ATTO , quindi, della collaborazione offerta, in questa fase preliminare del programma, dall'associazione di volontariato denominata "Nessun luogo è lontano" che provvederà, attraverso il progetto "Il Piccolo Principe", a raccogliere i fondi necessari per sostenere le spese relative al viaggio e al soggiorno dei minori extracomunitari destinatari del programma umanitario di che trattasi;

RILEVATO di dover stipulare, con successivo atto, un protocollo d'intesa con l'associazione "Nessun luogo è lontano" per definire le modalità operative e gli ambiti di intervento;

VISTA la necessità di determinare annualmente il tetto di spesa;

RITENUTO opportuno determinare, nell'ambito della quota destinata dal Fondo Sanitario Nazionale alla Regione Lazio, il tetto di spesa in € 1.100.000,00 (un milione e centomila euro).

f VISTA la L. 127/97;

bu



All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e che formano parte integrante della presente deliberazione, il Programma umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono competenze medico- specialistiche per il trattamento di gravi patologie;
2. di individuare nei cittadini provenienti prevalentemente dall' Africa, dall'Europa dell'Est e dal Medio Oriente i destinatari del presente programma umanitario;
3. di rivolgere il presente programma prevalentemente a soggetti in età pediatrica;
4. di individuare nelle prestazioni di alta specializzazione riferite alle patologie oncologiche, ematologiche, traumatologiche e cardiache i settori sanitari di intervento del programma;
5. di individuare, preliminarmente, quali soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie riferite alle patologie sopra elencate, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Policlinico A. Gemelli, il Policlinico Umberto I, l'Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini e gli IFO;
6. di istituire una Commissione mista medico-amministrativa, composta da personale medico che opera nell'ambito delle patologie oncologiche, ematologiche, traumatologiche e cardiache e da funzionari regionali, strutturata come segue:
 - 1 rappresentante dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù
 - 1 rappresentante del Policlinico A. Gemelli;
 - 1 rappresentante del Policlinico Umberto I;
 - 1 rappresentante dell'azienda Ospedaliera S. Camillo -Forlanini;
 - 1 rappresentante degli IFO;
 - 1 dirigente dell'Ufficio Speciale Tutela Soggetti Deboli 10K1.3;

Le attività della Commissione saranno coordinate dal Direttore del Dipartimento Servizio Sanitario Regionale o un suo delegato.

Le funzioni di segreteria verranno svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'Ufficio Speciale Tutela soggetti Deboli 10K1.3.

La Commissione avrà mandato triennale ed avrà le seguenti funzioni:

- stabilirà le procedure e le modalità di accesso dei cittadini stranieri al presente programma, nonché la documentazione clinica necessaria alla valutazione dei casi;
- si riunirà per l'esame dei casi segnalati e la conseguente formulazione di parere positivo o negativo all'ammissione alle cure dei cittadini extracomunitari;

- avrà il compito di raccogliere i dati relativi alle spese sanitarie riferite ai ricoveri del presente programma per garantire il contenimento delle stesse nell'ambito della quota annua stabilita
- presenterà una relazione di fine anno al Dipartimento sull'attività svolta;
- potrà raccogliere informazioni e proposte da parte di enti ed organismi a vario titolo competenti o interessati.

I componenti della Commissione verranno nominati con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. di avvalersi, in fase preliminare di avvio del programma, della collaborazione dell'associazione di volontariato denominata "Nessun luogo è lontano" che si farà carico delle spese relative al viaggio ed al soggiorno dei minori e con la quale la Regione Lazio provvederà a stipulare, con successivo atto, un protocollo d'intesa;
8. di delegare il Direttore del Dipartimento a formalizzare l'atto d'intesa con l'Associazione di cui sopra e con eventuali altre organizzazioni interessate;
9. di determinare annualmente il tetto di spesa;
10. di determinare, nell'ambito della quota destinata alla Regione Lazio dal Fondo Sanitario Nazionale, il tetto di spesa in € 1.100.000,00 (un milione e centomila euro) per l'anno 2002.
11. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Sanità per la prevista intesa, ai sensi della L.449/97;
12. il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
13. la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Per Copia Conforme
Funziario Responsabile

(Paulo Bivona)

Paulo Bivona
27 DIC. 2001

kuw